COLLABORAZIONI : INDICAZIONI OPERATIVE (Valide per i Progetti PRIN e FIRB)

Le collaborazioni che contribuiscono alla determinazione del punteggio del criterio d) sono esclusivamente quelle con <u>organismi di ricerca</u> (nazionali o stranieri, pubblici privati, senza scopo di lucro, le cui finalità principali consistano anche nello svolgere attività di ricerca, ivi comprese le università e gli enti pubblici di ricerca), e non semplicemente con persone fisiche; tali collaborazioni potranno essere attestate nei seguenti modi:

A) con organismi di ricerca stranieri

la persona fisica che ha potere di firma in rappresentanza dell'organismo di ricerca (es.: il direttore del dipartimento)deve inoltrare al responsabile dell'unità di ricerca interessata una apposita lettera d'intenti:

oppure il responsabile dell'unità di ricerca deve attestare l'esistenza di una convenzione già in essere, pienamente riconducibile alle tematiche del progetto.

Il CINECA predisporrà una modalità attraverso la quale la lettera di intenti dovrà essere allegata in Pdf nel Modello B, tanto del PRIN quanto del FIRB, dell'Unità di ricerca interessata.

Contenuto della lettera: dovrà essere chiarito in cosa consisterà l'intervento dell'organismo di ricerca straniero e come questo possa organicamente inserirsi nel programma proposto per il finanziamento. E' importante ricordare che tutti gli eventuali costi sostenuti direttamente da tali organismiper l'espletamento delle loro attività nell'ambito della collaborazione resteranno esclusivamente a loro carico (partnership).

La collaborazione deve essere specificata al punto 8 del Modello B del FIRB e al punto 17 del Modello A del FIRB, ovvero al punto 8 del Modello B del PRIN e al punto 16 del Modello A del PRIN.

In questi casi Non si deve invece inserire ai punti 6.5 del Mod. B del FIRB e al 14.5 del Mod. B del PRIN il nominativo del/i ricercatore/i straniero/i appartenente all'organismo di ricerca di cui alla lettera di intenti o alla convenzione.

B) Collaborazioni con organismi di ricerca italiani

B1: Collaborazione con organismi di ricerca nazionali diversi da università e/o enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.

la collaborazione è configurabile in uno dei seguenti due modi:

- a) l'organismo di ricerca collabora all'attività di progetto <u>come organismo associato senza</u> <u>ricevere contributi (partnership):</u> ogni costo eventualmente derivante dalla collaborazione rimarrà interamente a suo carico; in questo caso gli studiosi afferenti a tali organismi non devono essere inseriti nominativamente nelle unità operative delle singole Università/Enti;
- b) l'organismo di ricerca <u>diventa affidatario di una commessa</u> (voce di spesa "Servizi di consulenza") e sarà quindi compensato per il lavoro svolto; anchein questo caso gli studiosi

afferenti a tali organismi non devono essere inseriti nominativamente nelle unità operative delle singole Università/Enti.

<u>E necessario che la collaborazione risulti da apposita lettera d'intenti; oppure che il responsabile dell'unità di ricerca attesti l'esistenza di una convenzione già in essere, pienamente riconducibile alle tematiche del progetto.</u>

B2: Collaborazioni con altre università e/o enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR

- 1) la collaborazione avviene a livello di unità di ricerca
- 2) In questo caso il personale è nei ruoli di altri atenei/enti ammissibili al finanziamento, ma che non costituiscono unità: potrà essere inserito nel modello B del PRIN al punto 14.2 o nel modello B del FIRB al punto 6.1

In questo caso allo scopo di evitare che tale collaborazione sia intesa dai valutatori del progetto come collaborazione "a titolo esclusivamente personale", si ritiene consigliabile, anche in questo caso,presentare una apposita lettera d'intenti, da allegare in Pdf nel Modello B dell'Unità di ricerca interessata